

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4264 del 25/08/2023
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. 28/11, art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4. Presa d'atto di ulteriore utilizzo della capacità produttiva relativamente a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite cogenerazione alimentato da "biogas" generato da compostaggio di rifiuti con fermentazione anaerobica, di potenza elettrica autorizzata pari a 998 kWe, sito in Comune di Cesena - Via Rio della Busca, autorizzato con provvedimento di V.I.A. (comprendente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) rilasciato dalla Provincia con D.G.P. n. 530 del 27.11.2007 e transitato, con D.G.P. n. 162 del 26.06.2015 in AIA, in ultimo riesaminata con Determinazione DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4415 del 25/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. 28/11, art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022. **HERAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4. Presa d'atto di ulteriore utilizzo della capacità produttiva relativamente a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite cogenerazione alimentato da "biogas" generato da compostaggio di rifiuti con fermentazione anaerobica, di potenza elettrica autorizzata pari a 998 kWe, sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, autorizzato con provvedimento di V.I.A. (comprendente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) rilasciato dalla Provincia con D.G.P. n. 530 del 27.11.2007 e transitato, con D.G.P. n. 162 del 26.06.2015 in AIA, in ultimo riesaminata con Determinazione DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1495 *"Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n. 1496 *"Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale' "*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Nota del Direttore generale Arpa PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *"Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *"Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia"*

dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae' ”;

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*” attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 “*Riforma del sistema regionale e locale*” attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” attribuisce alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con gli enti locali interessati, la funzione concernente alle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
 - dispone che dal 01.01.2016 le funzioni regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese

quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

- al comma 3 dell'art. 12 sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Premesso che:

- la realizzazione dell'impianto di cui trattasi fu autorizzata con D.G.P. n. 530-101564 del 27.11.2007, rilasciata alla ditta ROMAGNA COMPOST S.r.l., avente ad oggetto *"Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale – ex. artt. 13 e segg. della L.R. 9/99 – relativa al progetto di adeguamento dell'impianto di compostaggio, in località Tessello, nel Comune di Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentato da Romagna Compost S.r.l."*, la quale ricomprendeva, tra le altre, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- con D.P.P. n. 16-107595 del 24.11.2014 fu rilasciata la modifica della suddetta D.G.P. 530-101564 del 27.11.2007 e s.m.i., al fine di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 un progetto di miglioramento dell'impianto, riunendo altresì in un unico atto l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- le modifiche richieste furono preventivamente assoggettate a procedura di screening conclusasi con D.G.P. n. 289-76566 del 05.08.2014, con la quale il progetto fu escluso dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 46/14, l'installazione è ricaduta tra le attività IPPC comprese nella categoria 5.3, lett. b) *"recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività... 1) trattamento biologico"* dell'allegato VIII alla parte seconda Titolo III-bis del D.Lgs 152/06;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 162/59093 del 26.06.2015 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- con Determinazione DET-AMB-2016-193 del 11.06.2016 la ditta **HERAMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, è subentrata alla ditta ROMAGNA COMPOST S.r.l. nella titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.P.P. n. 162-59093 del 26.06.2015 per la gestione dell'impianto di compostaggio di cui in oggetto;
- con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 è stata rilasciata alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, riconducibile alla attività IPPC descritta al punto 5.3, lett. b dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Precisato che:

- nelle premesse della D.G.P. n. 530-101564 del 27.11.2007, con cui fu autorizzato l'impianto, viene dato atto che:

*“ai sensi dell’art.17, comma 2, della LR 18 maggio 1999, n. 9, **la Conferenza di Servizi interna ad una procedura di V.I.A. relativa ad un’opera pubblica o di interesse pubblico, quale si tratta l’impianto in progetto, è preordinata all’acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa** (compreso il permesso di costruire qualora il Comune territorialmente competente si esprima positivamente)”;*

- l'impianto di cui in oggetto, all'epoca di presentazione dell'istanza autorizzativa, avvenuta in data 26.06.2007, risultava soggetto (in seguito all'abrogazione del comma 8 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1387/2003, operata dall'art. 280 del D.Lgs. n. 152 del 2006) ad Autorizzazione Unica, ai sensi dell' art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Valutato pertanto congruo che, **tra le autorizzazioni ricomprese** e sostituite dall'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 530-101564 del 27.11.2007, **debba ritenersi inclusa**, anche se non espressamente indicata nel dispositivo della delibera tra gli atti in essa contenuti, **l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003**, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Vista la nota ricevuta in data 17.03.2023, acquisita al PG/2023/47906 del 17.03.2023, rettificata con nota del 19.05.2023, acquisita al PG/2023/88008 del 19.05.2023, con cui **HERAMBIENTE S.p.A.** ha comunicato quanto segue:

“[...]”

Considerato che:

- *l'impianto in oggetto è dotato di una sezione di cogenerazione (2 motori endotermici, M1 ed M2), avente una potenza Elettrica Nominale complessiva pari a 998 kWel, per la produzione combinata di energia termica ed elettrica. Il combustibile impiegato è il biogas che si sviluppa dalla fase di digestione anaerobica dei rifiuti;*
- *l'energia elettrica prodotta per cogenerazione viene ceduta al Gestore del Servizio Elettrico (GSE); l'autoconsumo in accordo con il GSE viene forfetizzato;*
- *i cogeneratori installati hanno ad oggi una potenza elettrica limitata a 499 kWel ciascuno;*
- *il biogas avente le caratteristiche di gas combustibile (come da prescrizione 121 di cui all'AIA in oggetto) nei casi di sovrapproduzione rispetto alla capacità dei motori o durante fermi della sezione di cogenerazione, viene bruciato in una torcia di termodistruzione ad alta temperatura di emergenza.*

*Premesso e considerato quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, come convertito in legge dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, al fine di massimizzare il recupero di biogas per l’impianto in oggetto, **il Gestore provvederà**, salvo diverse indicazioni dell’Autorità competente, **all’incremento dell’utilizzo della capacità tecnica installata, fino ad ottenere una potenza complessiva della sezione di cogenerazione pari a 1.134 kWel** (come somma della potenza di ciascun cogeneratore installato).*

*L’intervento, previsto sul cogeneratore M1, **incrementerà la potenza elettrica del 13,6% rispetto alla potenza attuale** (998 kWel), rimanendo nei limiti del 20% come previsto dal sopra citato art. 5.bis, comma 2, lettera b).*

L’incremento suddetto permetterà di massimizzare la quantità di biogas recuperato e, conseguentemente la quantità di energia elettrica prodotta, evitando il più possibile il ricorso alla torcia di emergenza, nel pieno rispetto della quantità autorizzata in Autorizzazione Integrata Ambientale per il recupero in R1, pari a 5.778 t/a.

In seguito allo sfruttamento della capacità tecnica della sezione di cogenerazione fino a 1.134 kWel, si stima una nuova portata massima del gas di scarico (secco) del motore M1 al punto emissione E4, pari a 2560 Nmc/h. Considerando i valori di portata complessivi dello stato attualmente autorizzato (M1+M2 = 4754 Nmc/h) si determina un limitato incremento complessivo a 4937 Nmc/h pari al 3,8%.

L’incremento di produzione di energia rinnovabile sopra descritto si pone in linea con gli obiettivi della norma e nella logica della sostenibilità ambientale ed energetica; l’intervento non comporta

pertanto impatti ambientali significativi e non determina per propria tipologia il superamento delle soglie di applicabilità ai fini della VIA e della Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato III ed all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

Visto quanto previsto dall'art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022 e modificato dall'art. 23-bis comma 1 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022, di cui si riporta di seguito il testo:

“Art. 5-bis. (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas).

*1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, **è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto**, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas e biomasse di potenza fino ad 1 MW con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b) **l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati**;*

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.”;

Ritenuto che la comunicazione ricevuta dalla ditta possa ritenersi congrua a quanto previsto dall'art. 5-bis del D.L. n. 21/2022 sopra citato e che pertanto quanto comunicato non sia subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

Vista inoltre la nota ricevuta in data 20.06.2023, acquisita al PG/2023/107571, con cui la ditta ha comunicato la messa in esercizio, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'emissione E4, relativa al cogeneratore M1 in seguito all'incremento della potenza di utilizzo dello stesso, di cui si riporta il contenuto:

*“Con riferimento all'impianto in oggetto, facendo seguito alle comunicazioni inviate della scrivente aventi protocollo n. 3927/23 del 17/03/2023 e n. 6704/23 del 19/05/2023 relative all'incremento della potenza elettrica del cogeneratore M1, con la presente, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si comunica che la **messa in esercizio dell'emissione convogliata E4 relativa al cogeneratore M1 potenziato (portata massima del gas di scarico secco pari a 2560 Nmc/h)** è prevista per il giorno 05/07/2023.*

*La **messa a regime** della medesima emissione E4 nell'assetto modificato verrà effettuata, salvo vostra diversa indicazione, con le seguenti modalità: - entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio; sarà cura della scrivente comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni l'effettiva data di messa a regime;*

- dalla data di messa a regime in un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad effettuare 3 campionamenti dell'emissione per la verifica dei limiti sui parametri (SOx, NOx, polveri, CO, HCl, COT, HF) riportati nella tabella 24 - Limiti emissioni convogliate torcia e cogeneratori, di cui alla prescrizione 31, paragrafo D2.5 “Emissioni in atmosfera” del provvedimento AIA in oggetto;

- i risultati del monitoraggio di messa a regime, di cui al punto precedente, saranno trasmessi all'Autorità Competente non appena disponibili i rapporti di prova.”;

Ritenuto congruo prendere atto della messa in esercizio, in data 05.07.2023, dell'emissione E4 dell'impianto nella nuova configurazione di utilizzo e delle modalità proposte dalla ditta per la messa a regime dell'impianto;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2023-14 del 16.02.2022, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione 'Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna'. Approvazione revisione incarichi di funzione"*;
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC);

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta, in riferimento al presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di dare atto che**, per quanto argomentato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato, l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite cogenerazione alimentato da "biogas" generato da compostaggio di rifiuti con fermentazione anaerobica, di potenza elettrica autorizzata pari a 998 kWe, sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, gestito da **Herambiente S.p.A.**, debba ritenersi autorizzato alla costruzione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, con la con D.G.P. n. 530 del 27.11.2007 e s.m.i. avente ad oggetto *"Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale – ex artt. 13 e segg. della L.R. 9/99 – relativa al progetto di adeguamento dell'impianto di compostaggio, in località Tessello, nel Comune di Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentato da Romagna Compost S.r.l."*;
2. **di prendere atto:**
 - della comunicazione, acquisita al PG/2023/47906 del 17.03.2023, rettificata con nota acquisita al PG/2023/88008 del 19.05.2023, ricevuta da **Herambiente S.p.A.**, di incremento dell'utilizzo della capacità tecnica installata relativa all'impianto di cogenerazione di cui in oggetto fino ad ottenere una potenza elettrica complessiva pari a 1.134 kWe, incrementando quindi la potenza elettrica autorizzata, pari a 998 kWe, del 13,6%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022;

- che, in seguito allo sfruttamento della capacità tecnica della sezione di cogenerazione fino a 1.134 kW_{el}, si stima una nuova portata massima del gas di scarico (secco) del motore M1 al punto emissione E4, pari a 2560 Nmc/h; considerando i valori di portata complessivi dello stato attualmente autorizzato ($M1+M2 = 4754 \text{ Nmc/h}$), si determina un incremento complessivo a 4937 Nmc/h pari al 3,8%;
- che la messa in esercizio dell'emissione convogliata E4 relativa alla nuova configurazione di utilizzo del cogeneratore M1 (portata massima del gas di scarico secco pari a 2560 Nmc/h) risulta avvenuta in data 05.07.2023, come da comunicazione preventiva ricevuta dalla ditta;
- che la ditta ha previsto le seguenti modalità per la messa a regime dell'emissione E4 nell'assetto modificato:
 - entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio dovrà essere comunicata ad Arpa, con un anticipo di almeno 15 giorni, l'effettiva data di messa a regime;
 - dalla data di messa a regime, in un periodo di 10 giorni, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare 3 campionamenti dell'emissione per la verifica dei limiti sui parametri (SO_x, NO_x, polveri, CO, HCl, COT, HF) riportati nella "Tabella 24 - Limiti emissioni convogliate torcia e cogeneratori", di cui alla prescrizione 31, paragrafo D2.5 "Emissioni in atmosfera" del provvedimento AIA vigente;
 - i risultati del monitoraggio di messa a regime, di cui al punto precedente, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente non appena disponibili i rapporti di prova;

3. **di precisare** che:

- dal momento che l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non risulta subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022, l'aggiornamento dell'AIA vigente, rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i., verrà effettuato in occasione della prima modifica di AIA;
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 e s.m.i. non espressamente modificate dalla sopraccitata comunicazione effettuata da Herambiente S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 5-bis del D.L. n. 21/2022, come introdotto dalla Legge di conversione n. 51/2022;
- la durata dell'A.I.A. è stabilita dalla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. **di precisare** che Arpa esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;

5. **di fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli adempimenti previsti dalla normativa antincendio;

6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

7. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
9. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento: alla ditta interessata; al Servizio Territoriale di Arpae; al Comune di Cesena; all'Azienda USL della Romagna DSP di Cesena; al Comando Provinciale dei VVF; a E-Distribuzione S.p.A.; al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.; alla Regione Emilia-Romagna: Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.